Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 30 novembre 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 299 DEL 30 NOVEMBRE 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54: **Manifattura ceramica Pozzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1967. — **Molino Giuseppe Sardi, società per azioni, in Castellazzo Bormida:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1967. — **Banca centrale di credito popolare centrobanca, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1967. — **Ing. Filippo & Carlo Tassara, società per azioni in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1967. — **Gestioni & Partecipazioni Finanziarie, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 settembre 1967. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % ex convertibili 1949 sorteggiate il 9 novembre 1967. — **Ferriere Giovanni Gerosa, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1967. — **S.P.Q.R. - Comune di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1967. — **Industrie Tessili Italiane S.A.I.T.I. - Alfonso Fontana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1967. — **« Frejus », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1967. — **SIO - Società per l'Industria dell'Ossigeno e di altri gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1959-1979 sorteggiate il 25 ottobre 1967. — **S.P.A.R.T.A. - Società per Azioni Rifornimento Tessuti Affini, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1967 (Prestito di L. 45.000.000 al 5 %). — **S.P.A.R.T.A. - Società per Azioni Rifornimento Tessuti Affini, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1967 (Prestito di L. 5.000.000 al 6 %). — **Castellani & Bonani, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1967. — **Cappellificio Cervo, società per azioni, in Sagliano Micca:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1967. — **Società Immobiliare Fausta, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1967. — **Società Versea, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1967. — **ETERNIT, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 6 % 1960-1979 sorteggiate il 7 novembre 1967. — **ETERNIT, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 7 % 1949-1974 sorteggiate il 6 novembre 1967. — **Acciaieria e ferriera di Bolzaneto, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1967. — **Giuseppe Feltrinelli & C., società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1967. — **Strade ferrate secondarie meridionali, società per azioni, in Napoli:** Rimborso di obbligazioni. — **« Rumianca », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1967. — **Molino San Giuliano Piemonte, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1967. — **Finanziaria Helvetia, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1967. — **« Foro frumentario », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1967. — **Società Imballaggi Vinovo - S.I.V., società per azioni, in Vinovo:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1967. — **Fabbrica nazionale pizzi M. Dematteis & C., società per azioni, in Cascine Vica - Rivoli:** Certificati obbligazionari da L. 100.000 cadauno sorteggiati il 20 ottobre 1967. — **Fabbrica nazionale pizzi M. Dematteis & C., società per azioni, in Cascine Vica - Rivoli:** Certificati obbligazionari da L. 50.000 cadauno sorteggiati il 20 ottobre 1967. — **« Sardalegnami », società per azioni, in Sassari:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1967. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade 5,50 % 1963-1988 » premi sorteggiati il 7 novembre 1967. — **Comune di Savona:** Obbligazioni Prestito Civico « Unificato 4 % » sorteggiate il 20 novembre 1967. — **« Egeria » - Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1967. — **« Erice » - Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1967. — **« Nereide » - Società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1967. — **« Polinnia » - Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1967. — **« Elios » - Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1967. — **« Aretusa » - Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1967. — **« Nereide » - Società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1967 **« Domus Nostra », società per azioni, in Pianoro (Bologna):** Obbligazione sorteggiate il 20 novembre 1967. — **Società Italiana ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1967 (prestito di L. 50.000.000 al 5 %). — **Società Italiana ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1967 (prestito di L. 50.000.000 al 6 %). — **Saroglia Ermenegildo & Figlio, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1967. — **Società Genovese ricuperi e ricostruzioni, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1967. — **Società talco e grafite Val Chisone, in Pinerolo:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1967. — **Stagionatura della seta e controlli tessili, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1967. — **« Sogena », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1967. — **I.L.S.E.A. - Industria Leganti Stradali e Affini, società per azioni, in Valmadrera:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1967. — **Casa di cura S. Anna, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1967. — **api - anonima petroli italiana, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1967. — **S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a.:** Errata-corrige. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, Compartimento di Firenze:** Errata-corrige. — **C.I.S. - Credito Industriale Sardo, in Cagliari:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1967, n. **1090.**

Modifica alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, per la promozione alla qualifica di segretario capo delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La nota n. 1 della tabella *A* annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, è sostituita dalla seguente:

« Il numero dei posti è ragguagliato al 5 per cento dei posti complessivi del ruolo dei segretari. Nella prima applicazione della legge i segretari principali, in possesso della prescritta anzianità, possono essere promossi, anche in soprannumero, per merito comparativo, alla qualifica di segretario capo ».

Art. 2.

In corrispondenza alle promozioni in soprannumero, di cui al precedente articolo, restano vacanti, nella qualifica di segretario capo del ruolo del personale di segreteria nelle scuole medie, tanti posti quanti sono i posti conferiti in soprannumero a norma della presente legge e, comunque, per non più del 20 per cento dei posti della dotazione organica. I posti stessi vengono riassorbiti nel ruolo anzidetto, a mano a mano che i beneficiari cessano comunque dal servizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 ottobre 1967, n. **1091.**

Modificazioni al decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1711, concernente il servizio sanitario per il personale postelegrafonico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1711, è sostituito dal seguente:

« Le visite fiscali nei confronti del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono eseguite dal personale medico proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè da medici scelti fra i liberi professionisti dalle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi e da queste preventivamente segnalati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Nel caso che l'impiegato non accetti l'accertamento del medico fiscale, sarà sottoposto a visita medico-collegiale di controllo presso un ospedale militare ovvero presso un ospedale civile.

La visita collegiale potrà anche, a giudizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, essere eseguita da tre sanitari fiscali scelti fra i medici indicati nel primo comma ».

Art. 2.

I termini di cui all'articolo 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1711, sono ridotti da dieci a cinque giorni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO — MARIOTTI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 ottobre 1967, n. **1092.**

Norme integrative alla legge 28 luglio 1961, n. 831. Istituzione di posti di applicazioni tecniche maschili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli insegnanti di materie tecniche industriali, agrarie e marinare delle preesistenti scuole di avviamento professionale, e gli insegnanti tecnico pratici, che, nelle graduatorie compilate rispettivamente ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento delle cattedre e dei posti determinati ai sensi dei medesimi articoli, risultino compresi nei limiti delle cattedre e dei posti messi a concorso ai sensi dei succitati articoli 21 e 22, sono nominati in ruolo con decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° ottobre 1962 e sono assegnati, in mancanza di cattedre disponibili, a posti aggiunti da istituirsi in numero non superiore a quello degli insegnanti aventi diritto alla nomina. I predetti posti vengono istituiti nelle scuole in cui, oltre alle ore

relative a cattedre in organico eventualmente esistenti, siano di fatto disponibili almeno 16 ore settimanali di insegnamento.

Ai suddetti posti possono essere destinati per trasferimento anche insegnanti già in ruolo all'atto della entrata in vigore della presente legge.

I predetti posti aggiunti saranno gradualmente soppressi in relazione alla cessazione dai ruoli, per qualsiasi causa, di coloro che vi sono assegnati o alla creazione di nuove cattedre in organico nella medesima scuola.

Art. 2.

Gli insegnanti di applicazioni tecniche nelle scuole medie, compresi quelli nominati in ruolo ai sensi del precedente articolo, i quali prestino effettivo servizio di insegnamento per un numero di ore settimanali inferiore a 18, sono tenuti a completare l'orario d'obbligo con lo svolgimento di attività integrative della scuola.

Art. 3.

Gli insegnanti compresi nelle graduatorie di cui all'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e nominati in ruolo ai sensi del precedente articolo 1 sono iscritti nel ruolo *C*.

Art. 4.

Al maggior onere di lire 237.527.325 derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte mediante prelevamento dai fondi di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1967.

Nomina di un componente del Consiglio nazionale della economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1964, concernente la nomina dei componenti dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal quale risulta che, tra i ventitre rappresentanti dei lavoratori, il dott. Domenico Valcavi è stato chiamato a far parte del Consiglio medesimo, in rappresentanza dei lavoratori dell'assicurazione;

Vista la decisione in data 19 ottobre 1966, con la quale la sezione IV del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha accolto il ricorso proposto dall'avvocato Antonio D'Onofrio avverso il citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1964 di ricostituzione del C.N.E.L. e, per l'effetto, ha annullato la nomina del dott. Domenico Valcavi, quale rappresentante, in detto organismo, dei lavoratori del settore assicurativo;

Vista la successiva pronuncia in data 27 luglio 1967, con la quale il supremo consesso ha ritenuto fondato altro ricorso dell'avv. D'Onofrio, diretto ad ottenere la esecuzione del giudicato relativo alla citata decisione del 19 ottobre 1966, disponendo che occorre provvedere alla nomina del professionista predetto a membro del C.N.E.L., in sostituzione del dott. Domenico Valcavi;

Considerato che all'indicato adempimento può provvedersi nel quadro della disciplina recata dall'art. 3, primo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio;

Decreta:

L'avv. Antonio D'Onofrio, della Federazione italiana lavoratori assicurazione, è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza dei lavoratori del settore assicurativo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1967

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1967
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 228

(12127)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1967.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito emessi a termine dell'art. 2 della legge 23 agosto 1962, n. 1335. Emissione di lire 90.500 milioni, in valore nominale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 agosto 1962, n. 1335, recante modalità per il versamento del contributo dello Stato al fondo per l'adeguamento delle pensioni;

Vista la legge 21 luglio 1965, n. 903, con la quale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito, con separata contabilità, il « Fondo sociale »;

Visto in particolare l'art. 2 della suddetta legge n. 1335, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

1) alla spesa di L. 269.957.559.000, occorrente per il versamento del contributo statale in parola, si fa fronte relativamente all'importo di L. 220.000.000.000 con il ricavo della emissione di speciali certificati di credito in ragione di lire 40 miliardi in ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63 e di lire 35 miliardi annue negli esercizi dal 1963-64 al 1966-67, certificati ammortizzabili in 10 anni e fruttanti interessi pagabili a rate semestrali anticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

2) con decreti del Ministro per il tesoro saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento dei titoli stessi;

Visto il proprio decreto n. 512740/40 in data 19 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1966, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 373, con cui, in esecuzione dell'art. 2 della predetta legge n. 1335 è stata disposta l'emissione di speciali certificati di credito per un importo, in valore nominale, di lire 90.500.000.000, all'interesse annuo del 5,50 % pagabili a semestralità anticipate, scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, rimborsabili in 10 annualità, di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1967 e l'ultima il 1° luglio 1976, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto in particolare l'art. 8 del suindicato decreto ministeriale 19 agosto 1966, con cui è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, ed è stato stabilito, inoltre, che i rapporti conseguenti alle operazioni predette saranno regolati con separato decreto ministeriale;

Visto che la Banca d'Italia, con quietanza n. 54788 del 15 settembre 1966, ha provveduto a versare al capitolo 5024, capo X, del quadro di classificazione delle entrate statali per l'esercizio finanziario 1966, l'importo derivante dal collocamento dei certificati di credito sopracitati, ammontante a lire 87.676.903.000;

Ritenuto che si debba far luogo alla regolazione dei conseguenti rapporti con la Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati speciali di credito, nell'importo indicato dal piano di ammortamento allegato al decreto n. 512740/40 del 19 agosto 1966, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 26 giugno 1968, mediante mandato pagabile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma con quietanza dei rappresentanti *pro-tempore* della Banca stessa, o dei loro sostituti. Per il 1967 tali somme saranno pagate alle scadenze di cui al detto piano di ammortamento.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole di interesse ed il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 %, denominato « Ministero del tesoro - certificati di credito 5,50 % scadenza 1° luglio 1976 », sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e per capitale (per le cedole 5 anni dopo la data di scadenza e per i certificati 10 anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno, versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Il rimborso a persone fisiche dei certificati non gravati da ipoteche o da vincoli sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi per il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, si adotterà, in quanto applicabile, la procedura prevista per i titoli del debito pubblico.

Art. 6.

I titoli e le domande presentati per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno trasmessi dalle filiali della Banca d'Italia direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, n. 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca d'Italia e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative, giusta l'art. 2 della legge 23 agosto 1962, n. 1335.

Le spedizioni da parte sia dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria pro-

vinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di certificati di debito pubblico e dei pieghi valori, in quanto applicabili ai certificati di credito.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e del rimborso dei titoli verrà corrisposto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 181.000.000 pari allo 0,20 % sul valore nominale di lire 90.500 milioni dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 90.500.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al rimborso del prestito. La 1ª rata sara versata con riferimento alla scadenza del 1° gennaio 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1967
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 242

(11777)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1967.

Sostituzione di un membro del comitato geologico.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 15, concernente il completamento e l'aggiornamento della carta geologica d'Italia;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1967, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato ricostituito il comitato geologico previsto dall'art. 3 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, sopra citata;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1967, registro n. 558, foglio n. 23, con il quale il dott. Osvaldo Amatucci, capo del servizio chimico delle miniere, è stato collocato a riposo a decorrere dal 1° agosto 1967;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte del comitato geologico, in qualità di membro, il nuovo capo del servizio chimico delle miniere dott. Antonio Ingravalle, ai sensi della lettera *f*) dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1960, n. 15;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1967 il dott. Antonio Ingravalle, capo del servizio chimico delle miniere, è nominato membro del comitato geologico, in sostituzione del dott. Osvaldo Amatucci collocato a riposo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1967
Registro n. 12 *Industria e commercio, foglio n.* 267

(12018)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1967.

Sostituzione di un membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, contenente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la legge 13 marzo 1950, n. 115, concernente modificazioni al decreto legislativo predetto;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1955 (registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1955, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 391), concernente la istituzione della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1963 (registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1963, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 272) con il quale il dott. Walter Panicelli venne nominato membro della commissione speciale sopraindicata;

Vista la nota 1° agosto 1967 n. C.o./b/31/6880, con la quale il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Gabinetto) ha chiesto che il dott. Raffaele Baravelli, ispettore capo superiore del servizio commerciale e traffico delle Ferrovie dello Stato sia nominato rappresentante del Ministero stesso, in sostituzione del dott. Walter Panicelli, recentemente destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Raffaele Baravelli, ispettore capo superiore del servizio commerciale e traffico delle Ferrovie dello Stato, è nominato membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio, in sostituzione del dott. Walter Panicelli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1967
Registro n. 12 *Industria e commercio, foglio n.* 269

(11890)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1967.

Determinazione delle quantità suppletive di stupefacenti che alcune ditte sono autorizzate a produrre nel corso del 1967.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1966, riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 19 dicembre 1966, con il quale venivano assegnati i quantitativi di stupefacenti che alcune ditte erano autorizzate a produrre e mettere in vendita nell'anno 1967;

Visti i testi delle convenzioni e protocolli internazionali in materia di stupefacenti;

Tenuto conto delle rimanenze di stupefacenti esistenti al 20 ottobre 1967 presso le ditte produttrici di tali sostanze allo stato di basi pure o salificate;

Considerati i prevedibili fabbisogni normali di stupefacenti a scopo medico o scientifico;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad una assegnazione suppletiva di ulteriori quantitativi di codeina, etilmorfina e diidrocodeina;

Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi assegnati con il decreto di cui alle premesse:

1) la ditta Carlo Erba, via Imbonati, 24, Milano è autorizzata alla produzione e vendita nel corso del 1967, di:

codeina base, kg. 142;
etilmorfina base, kg. 70;
diidrocodeina base, kg. 10;
tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

2) la ditta SIRCAI - Società italiana ricerche chimiche applicazioni industriali, via Folli, 48/50, Milano, è autorizzata alla produzione e vendita, nel corso del 1967, di:

codeina base, kg. 142;
etilmorfina base, kg. 70;
tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

3) la ditta SIFAC - Società italiana fabbricazione alcaloidi e prodotti chimici, via Robbio, Confienza (Pavia), è autorizzata alla produzione e vendita, nel corso del 1967, di:

codeina base, kg. 168;
etilmorfina base, kg. 84;
tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

4) la ditta SALARS, con sede in Camerlata (Como), via S. Francesco, è autorizzata alla produzione e vendita, nel corso del 1967, di:

codeina base, kg. 190;
etilmorfina base, kg. 96;
diidrocodeina base, kg. 5;
tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

Roma, addì 30 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: VOLPE

(11891)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1967.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita con visita medica e della relativa clausola particolare, presentate dalla società « Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e delle relative clausole particolari;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e la relativa clausola particolare, presentate dalla società « Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano:

tariffa 1-1-*bis*, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 31 ottobre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(11871)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di lire 2,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 10 novembre 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(11868)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 17 novembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(12129)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1967.

Nomina di un esperto con funzioni di presidente del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965;

Visti i decreti ministeriali 15 novembre 1965 e 16 febbraio 1966, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1965, n. 290 e 3 marzo 1966, n. 55;

Considerato che nel perdurare dell'assenza del presidente del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna, arch. dott. Eugenio Salvarani, si rende necessario assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni della presidenza del comitato stesso;

Ritenuto che l'avv. Pietro Crocioni ha i requisiti necessari per essere nominato membro del comitato di cui sopra, in qualità di esperto, e che al medesimo può essere temporaneamente attribuita la funzione di presidente;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Pietro Crocioni è chiamato a far parte, in qualità di esperto, del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna ed al medesimo è attribuita temporaneamente la funzione di presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(12177)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1967.

Autorizzazione all'A.I.M.A. ad avvalersi degli enti di sviluppo per il pagamento di una integrazione di prezzo sull'olio di oliva di produzione 1967-68.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, con il quale è stato affidato all'A.I.M.A. il compito di provvedere a corrispondere una integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-68;

Ritenuta la necessità per l'Azienda di avvalersi anche degli enti di sviluppo per l'espletamento di tali compiti;

Decreta:

Per l'applicazione delle norme del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, l'A.I.M.A. è autorizzata ad avvalersi dei sottoelencati enti di sviluppo, per la circoscrizione territoriale a fianco di ognuno indicata:

Ente di sviluppo in Toscana e Lazio per le provincie della Toscana e del Lazio, esclusa la provincia di Latina;

Opera nazionale combattenti per la provincia di Latina;

Ente di sviluppo per la Campania per le provincie della Campania, esclusa la provincia di Avellino;

Ente di sviluppo in Abruzzi per le provincie degli Abruzzi;

Ente per l'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania per la provincia di Avellino;

Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise per le provincie della Puglia, della Basilicata e del Molise;

Ente di sviluppo in Calabria per le provincie della Calabria;

Ente di sviluppo agricolo per la Sicilia per le provincie della Sicilia;

Ente di sviluppo in Sardegna per le provincie della Sardegna.

Roma, addì 23 novembre 1967

Il Ministro: RESTIVO

(12413)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica relativo agli accordi internazionali firmati a Yaoundé il 20 luglio 1963 e degli atti connessi, concernenti l'assocazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e Malgascio associati a tale Comunità.

Il 30 maggio 1964, in base ad autorizzazione disposta con legge 20 maggio 1964, n. 406, è stato depositato a Bruxelles, presso il Segretariato del Consiglio della Comunità economica europea, lo strumento di ratifica relativo ai seguenti accordi internazionali concernenti l'associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e Malgascio associati a tale Comunità:

a) Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e Malgascio associati a tale Comunità, con accordo e protocolli allegati ed atto finale;

b) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e Malgascio;

c) Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità;

d) Protocollo relativo all'importazione di caffè verde nei Paesi del Benelux.

Avendo gli altri Stati interessati depositato, nella medesima occasione, i loro strumenti di ratifica, la convenzione con gli accordi e i protocolli allegati, i due accordi interni e il protocollo sono entrati in vigore, ai sensi dell'art. 57 della convenzione stessa, dell'art. 9 del 1° accordo interno, dell'art. 20 del 2° accordo interno, e dell'art. 2 del protocollo, il 1° giugno 1964.

(12211)

Deposito dello strumento di ratifica concernente la convenzione relativa ai danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952.

Il 9 ottobre 1963, in base ad autorizzazione disposta con legge 2 marzo 1963, n. 674, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 21 maggio 1963, è stato depositato in Montreal, presso il segretario generale dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, lo strumento di ratifica concernente la convenzione relativa ai danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952.

La convenzione, ai sensi dell'art. 33, paragrafo 1, è entrata in vigore per l'Italia l'8 gennaio 1964.

(12209)

Deposito dello strumento di ratifica relativo all'accordo istitutivo di un'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia, con protocollo e atto finale ed entrata in vigore dell'accordo stesso nonchè degli altri atti internazionali adottati in Ankara il 12 settembre 1963.

Il 28 ottobre 1964, in base ad autorizzazione disposta con legge 15 ottobre 1964, n. 959, pubblicata nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 22 ottobre 1964, è stato depositato in Bruxelles, presso il Segretariato del Consiglio della Comunità economica europea, lo strumento di ratifica relativo all'accordo istitutivo di un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, con protocollo e atto finale, adottato ad Ankara il 12 settembre 1963, ed è stata data comunicazione dell'avvenuto espletamento delle procedure richieste per la entrata in vigore dei seguenti altri atti internazionali, firmati ad Ankara nella medesima occasione:

a) Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di associazione;

b) Accordo relativo al protocollo finanziario allegato all'accordo di associazione;

c) Atti connessi.

Avendo gli altri Stati membri della C.E.E. e la Turchia proceduto a loro volta, nella medesima occasione, al deposito degli strumenti di ratifica, l'accordo di associazione, con protocolli e atto finale ai sensi dell'art. 32, è entrato in vigore il 1° dicembre 1964.

L'accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di associazione, l'accordo relativo al protocollo finanziario e gli atti connessi sono entrati a loro volta in vigore, ai sensi dell'art. 6 del primo accordo e dell'art. 11 del secondo, il 17 novembre 1964.

(12213)

Deposito dello strumento di ratifica relativo alla convenzione doganale per facilitare l'importazione di merci destinate ad esposizioni, fiere, congressi e manifestazioni similari, adottata a Bruxelles l'8 luglio 1961.

Il 9 novembre 1963, in base ad autorizzazione disposta con legge 30 gennaio 1963, n. 105, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 19 aprile 1963, è stato depositato in Bruxelles lo strumento di ratifica relativo alla convenzione doganale per facilitare l'importazione di merci destinate ad esposizioni, fiere, congressi e manifestazioni similari, adottata a Bruxelles l'8 luglio 1961.

La convenzione, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 10 febbraio 1964.

(12210)

Deposito dello strumento di ratifica relativo alla convenzione di revisione del trattato che istituisce la Comunità economica europea per rendere applicabile alle Antille olandesi il regime speciale d'associazione definito nella IV parte del trattato, con protocollo e atto finale, firmata a Bruxelles il 13 novembre 1962.

Il 14 settembre 1964 è stato depositato in Roma lo strumento di ratifica relativo alla convenzione di revisione del trattato che istituisce la Comunità economica europea per rendere applicabile alle Antille olandesi il regime speciale di associazione definito nella IV parte del trattato, con protocollo e atto finale, firmata a Bruxelles il 13 novembre 1962.

La convenzione, ai sensi dell'art. 3, è entrata in vigore il 1° ottobre 1964.

(12212)

Deposito degli strumenti di ratifica relativi al trattato per il bando degli esperimenti di armi nucleari nella atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei, adottato a Mosca il 5 agosto 1963.

Il 10 novembre 1964, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 ottobre 1964, n. 1147, sono stati depositati a Londra, Mosca e Washington gli strumenti di ratifica relativi al trattato per il bando degli esperimenti di armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei, adottato a Mosca il 5 agosto 1963.

Il trattato è entrato in vigore per l'Italia, ai sensi dell'art. III, paragrafo 4, il 10 novembre 1964.

(12214)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1967, registro n. 12, foglio n. 241, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Alberini Giantino contro la decisione in data 13 settembre 1965, emessa dalla commissione regionale del Trentino-Alto Adige per la risoluzione dei circorsi in materia di licenze di commercio, con la quale era stato respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del sindaco di Trento che negava la estensione della licenza di vendita di « elettrogrammofoni, ecc. » alla voce « dischi ».

(11901)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 mod. 241 D.P. — Data: 23 ottobre 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Campobasso — Intestazione: Noto Giuseppe, nato a Gildone il 1° luglio 1938 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 mod. 241 D.P. — Data: 9 agosto 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Salerno — Intestazione: Rubello Margherita in Iannone, nata il 3 giugno 1905, in Napoli — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 150.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 mod. 241 D.P. — Data: 9 agosto 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Salerno — Intestazione: Rubello Margherita in Iannone, nata il 3 giugno 1905, in Napoli — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 98.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 mod. 241 D.P. — Data: 25 maggio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Potenza — Intestazione: Motta Teresa, nata il 26 agosto 1908 a Des Mines (U.S.A.) — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 7200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1466 mod. 241 D.P. — Data: 27 giugno 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova — Intestazione: Lavarello Marco, nato il 15 dicembre 1921 a Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 31.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 novembre 1967

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(11782)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1967, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 19, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Alfredo Agnello avverso la detrazione — per guadagni da lui percepiti durante il periodo in cui fu sospeso dal servizio — effettuata dall'amministrazione centrale del Tesoro in sede di liquidazione degli assegni arretrati relativi al suddetto periodo di sospensione.

(12288)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 226

Corso dei cambi del 29 novembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,96	623,80	623,80	623,94	623,82	—	624 —	623,94	624 —	623,75
$ Can.	578,50	578,40	578,50	578,60	578 —	—	578,35	578,60	578,30	578 —
Fr Sv.	144,55	144,54	144,57	144,58	144,50	—	144,59	144,58	144,52	144,55
Kr D.	83,58	83,57	83,58	83,60	83,10	—	83,60	83,60	83,59	83,55
Kr N.	87,39	87,36	87,35	87,36	87,20	—	87,25	87,36	87,35	87,35
Kr. Sv.	120,55	120,55	120,58	120,58	120,45	—	120,56	120,58	120,59	120,55
Fol.	173,46	173,40	173,45	173,46	173,40	—	173,45	173,46	173,44	173,40
Fr. B.	12,57	12,57	12,575	12,5750	12,5675	—	12,573	12,5750	12,56	12,56
Franco francese	127,32	127,23	127,22	127,27	127,20	—	127,30	127,27	127,33	127,25
Lst.	1509,97	1509,45	1510 —	1510,05	1509,50	—	1510,10	1510,05	1509,95	1509 —
Dm. occ.	156,56	156,51	156,50	156,55	156,45	—	156,595	156,55	156,57	156,50
Scell. Austr.	24,14	24,14	24,13	24,1375	24,05	—	24,14	24,1375	24,14	24,14
Escudo Port.	21,32	21,33	21,59	21,338	21,30	—	21,335	21,338	21,33	21,33
Peseta Sp.	8,96	8,96	9 —	8,966	8,80	—	8,965	8,966	8,96	8,96

Media dei titoli del 29 novembre 1967

Rendita 5 % 1935	104,85
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 novembre 1967

1 Dollaro USA	623,97
1 Dollaro canadese	578,475
1 Franco svizzero	144,585
1 Corona danese	83,60
1 Corona norvegese	87,305
1 Corona svedese	120,57
1 Fiorino olandese	173,455
1 Franco belga	12,574
1 Franco francese	127,285
1 Lira sterlina	1510,075
1 Marco germanico	156,572
1 Scellino austriaco	24,139
1 Escudo Port.	21,336
1 Peseta Sp.	8,965

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante negli Istituti di istruzione artistica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1966.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Decreta:

Art. 1.
Concorsi per merito distinto - Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante negli Istituti di istruzione artistica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1966.

Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza	Numero dei posti a concorso
1. Armonia e contrappunto	Conserv. di musica	1
2. Corno	Id.	1
3. Pittura	Accademie di BB.AA.	1
4. Scultura	Id.	3
5. Scenografia	Id.	1
6. Tecniche dell'incisione	Id.	1

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che si trovino in servizio alla data del presente bando che, alla data del 1° ottobre 1966, appartengano al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi e, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla 3ª classe di stipendio;

b) abbiano prestato servizio effettivo per almeno quattro anni;

c) abbiano riportato, negli anni scolastici 1963-64, 1964-65 e 1965-66, qualifiche non inferiori a «valente».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di «insufficiente», nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo della legge 13 marzo 1958, n. 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.
Termini per la presentazione delle domande di ammissione Documentazione - Esclusioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte su carta da bollo da L. 400, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo, 23 - Roma-Eur, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) data e luogo di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed Istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1966.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal capo dell'Istituto in cui il concorrente presta servizio.

Il candidato, nel caso che abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera, con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1966, e non gli risulti ancora comunicata la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 400, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1966.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, con apposita domanda in carta legale da L. 400. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 400, rilasciato dal capo dell'Istituto, attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1963-64, 1964-65 e 1965-66 e le eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1966, che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 5;

4) un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei titoli di merito, di servizio, culturali e delle pubblicazioni (i disegni e le pitture debbono essere firmati dal candidato), nonchè dei documenti presentati a corredo dalla domanda, numerati in ordine progressivo.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre Amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 400;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svolte in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, debbono presentare la dichiarazione, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427, del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 400;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti),

i militari o militarizzati che, dopo l'8 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, di cui al decreto-legge 4 marzo 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 400, di cui alla circolare 500 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quelle di cui alla circolare 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quelle di cui alla circolare 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

Non sono ammessi ai concorsi coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza o coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta, su carta legale, di rinunciare alla partecipazione ai concorsi e, qualora non abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito dei concorsi stessi.

Art. 4.

Prove d'esame

L'esame per gli insegnamenti di materie artistiche consta di una lezione, la quale verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento delle materie o gruppi di materie impartite dai concorrenti.

Per la materia « Armonia e contrappunto » nei Conservatori di musica, la lezione dovrà essere integrata da un saggio di revisione e classificazione di elaborati.

Art. 5.

Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli Detrazioni

Ogni Commissione giudicatrice dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alla prova d'esame e 25 ai titoli

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base alla tabella predisposta dal Ministero per la pubblica istruzione in conformità di quanto disposto dal quarto capoverso dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1966.

Art. 6.

Partecipazione alle prove d'esame - Diario degli esami

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Del giorno fissato per le prove stesse sarà data comunicazione a ciascun concorrente almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenerle. I candidati si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione nei giorni che precedono la data stabilita per lo svolgimento della prova del concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alla prova medesima senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del Ministero.

Decade dal diritto di sostenere le prove il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, a meno che ne sia impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alle prove, può ammetterlo a sostenerle in altro turno successivo.

L'argomento della prova è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa e la Commissione, nella prima adunanza, stabilisce la durata della prova stessa, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato. L'elenco, firmato dal presidente della Commissione, è pubblicato all'albo della sede della Commissione.

Prima della prova d'esame il candidato deve dimostrare la propria identità personale esibendo un documento di riconoscimento, debitamente aggiornato.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, e sono composte:

a) per i Conservatori di musica: da due direttori titolari dei Conservatori, uno dei quali con funzioni di presidente, e uno professore titolare negli Istituti stessi;

b) per le Accademie di belle arti: da tre professori titolari in Accademie di belle arti, uno dei quali con funzioni di presidente.

Ogni commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il segretario e il relatore.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione, comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da conferire i concorrenti che abbiano riportato, nelle prove di esame, una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non abbiano conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Disposizioni finali

Per quanto concerne le modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici e lo svolgimento delle prove d'esame si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi a cattedre negli Istituti e scuole di istruzione artistica.

A norma dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204, qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 8 non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di settantacinque centesimi, abbiano riportato, nelle prove d'esame, una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1967
Registro 78, *foglio n.* 348.

(10963)

Concorso per esami a tre posti di vice calcolatore nel ruolo organico della carriera di concetto dei calcolatori degli Osservatori astronomici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145-*B*;
Visto il decreto-legge 16 aprile 1948, n. 481;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di vice calcolatore nel ruolo organico della carriera di concetto dei calcolatori degli Osservatori astronomici.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica o scientifica, diploma di abilitazione magistrale, diploma di abilitazione tecnica di qualsiasi indirizzo: agrario, industriale, commerciale, nautico, per geometri;

b) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 3, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non si sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere idoneità fisica all'impiego.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito dal seguente art. 3.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 400, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i quaranta anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età sono tenuti ad indicare tale titolo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) il proprio domicilio e recapito;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Div. VI, dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma dei precedenti commi.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Div. VI, entro il termine di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento del relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 8 del presente decreto, ed avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata su carta da bollo da L. 400.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 400, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Qualora il diploma o il certificato siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute, aventi sede fuori della provincia di Roma, la firma del capo della scuola deve essere legalizzata dal provveditore agli studi, come previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dall'art. 3 del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del Casellario giudiziale su carta bollata da L. 400;

F) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego cui si riferisce il presente concorso.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 242, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

G) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 400, per coloro che sono stati sottoposti a visita di leva.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia integrale dello stato di servizio civile con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella in cui scade il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 3 del presente decreto.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato medico rilasciato su carta bollata da L. 400 da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 6.

Il concorso comprende:

a) una prova scritta riguardante un calcolo logaritmico, intesa anche ad accertare l'attitudine del candidato all'interpolazione su tavole numeriche;

b) una prova orale sul programma di matematica della maturità classica con particolare riguardo all'algebra ed alla trigonometria piana.

Ai concorrenti sono assegnate 8 ore per la prova scritta.

I candidati possono anche essere sottoposti, su loro richiesta, oppure per decisione della Commissione esaminatrice, ad una prova grafica di disegno ed a una prova pratica con una macchina calcolatrice.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta ed, eventualmente, nella prova grafica di disegno.

La prova orale, ed eventualmente quella pratica con una macchina calcolatrice, non s'intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Le prove del concorso avranno luogo in Roma nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione ed è formata da cinque membri, dei quali tre scelti fra i direttori di Osservatori ed i professori universitari appartenenti alla Facoltà di sciente, e due fra gli insegnanti di materie scientifiche presso gli Istituti statali di 2° grado. La Commissione elegge fra i propri componenti il presidente.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

A parità di merito si osservano le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti addì 14 *settembre* 1967
Registro n. 73 *Pubblica istruzione, foglio n.* 8

(10843)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 19443 del 14 luglio 1966, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1965;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 6522 del 7 marzo 1967;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Gerardi Salvatore	punti	66,27	su 120
2. Pacelli Michele	»	64,16	»
3. Panico Giuseppe	»	59,43	»
4. D'Errico Gennaro	»	57,86	»
5. Nardini Giulio	»	56,51	»
6. Tanzillo Leopoldo	»	55,15	»
7. Caruso Teodoro	»	53,96	»
8. Servodio Clemente	»	51,94	»
9. Montillo Francesco	»	51,34	»
10. De Luca Luciana	»	51,29	»
11. D'Auria Domenico	»	50,07	»
12. Sarno Ennio	»	49,07	»
13. Zunta Antonio	»	49,06	»
14. Servili Gianfranco	»	48,27	»
15. De Silva Livia	»	48,11	»
16. Mazzarella Domenico	»	47,57	»
17. Carrella Massimino	»	44,20	»
18. Giovinazzi Tonyto	»	42,83	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e dei comuni interessati.

Napoli, addì 6 novembre 1967

Il medico provinciale: CANALIS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 33941 del 6 novembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1965;

Visto l'ordine di preferenza della sedi indicate dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Gerardi Salvatore: Napoli-Ponticelli;
2) Pacelli Michele: Napoli-Chiaiano;
3) Panico Giuseppe: Castello di Cisterna;
4) D'Errico Gennaro: S. Vitaliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e dei comuni interessati.

Napoli, addì 6 novembre 1967

Il medico provinciale: CANALIS

(11941)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1042 in data 13 aprile 1967, con il quale, in base alle risultanze del concorso indetto con precedente decreto n. 1232 del 15 marzo 1965, il dott. Marangon Tarcisio, veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Filo-Longastrino-Anita (frazioni del comune di Argenta);

Vista la nota n. 8814 in data 29 luglio 1967, del suddetto comune con la quale si comunica che il dott. Marangon Tarcisio ha rinunziato alla nomina quale titolare della predetta condotta;

Viste le note con le quali il 3°, 4°, 5° e 6° graduato dichiarano di rinunziare alla assegnazione della predetta condotta;

Vista la graduatoria del concorso suindicato dalla quale risulta classificato al 7° posto il dott. Serafini Tarcisio;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al dott. Serafini Tarcisio è assegnata la condotta medica di Filo-Longastrino-Anita (frazioni del comune di Argenta).

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Ferrara, addì 28 ottobre 1967

Il medico provinciale: SCANDURA

(11915)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Nuova graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i decreti del prefetto di Salerno in data 14 maggio 1957, recanti entrambi il n. 10943 Div. san., concernenti l'approvazione della graduatoria dei candidati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1955, e l'assegnazione delle sedi ai vincitori;

Atteso che avverso i predetti decreti prefettizi fu a suo tempo proposto, da parte del concorrente dott. Bifone Vincenzo, ricorso straordinario al Capo dello Stato e, da parte del concorrente dott. Petti Luigi, ricorso al Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1963, col quale veniva accolto il ricorso straordinario proposto dal dott. Bifone Vincenzo;

Visti i decreti del veterinario provinciale di Salerno n. 1909 e 1911, in data 21 dicembre 1964, con i quali in esecuzione di quanto stabilito con il decreto del Presidente della Repubblica citato, veniva formulata la nuova graduatoria dei candidati idonei nel concorso in parola e la dichiarazione dei vincitori delle sedi a concorso;

Atteso che il Consiglio di Stato, con decisione n. 1232 del 21 ottobre 1966, ha accolto il ricorso proposto dal dott. Petti Luigi e, per l'effetto, ha annullato la graduatoria stessa, per cui la commissione giudicatrice, nominata dal veterinario provinciale di Salerno con decreto n. 1162 del 22 settembre 1964, deve essere ricostituita con la sostituzione dei membri impediti o non più in possesso dei prescritti requisiti, allo scopo di provvedere in ordine alla decisione menzionata;

Visto il proprio decreto n. 4929 del 1° agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 24 agosto 1967, con il quale è stata ricostituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, in esecuzione alla predetta decisione del Consiglio di Stato;

Visto il verbale redatto dalla commissione giudicatrice in data 12 ottobre 1967;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla commissione medesima per la formazione della nuova graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno alla data del 30 novembre 1955:

1. Bifone Vincenzo	punti	54,885	su 100
2. Gabellini Sergio	»	52,639	»
3. Santalucia Riccardo	»	51,325	»
4. Bischetti Daniele	»	51,075	»
5. Bizzarro Pasquale	»	50,925	»
6. Petti Luigi	»	50,757	»
7. Strianese Vincenzo	»	50,614	»
8. Caprio Romolo	»	50,531	»
9. Verre Gaetano	»	50,393	»
10. Galeone Cosimo	»	50,243	»
11. Salerno Alberto	»	50,125	»
12. Paladino Ettore	»	50,001	»
13. D'Aniello Armando	»	49,918	»
14. Melone Fernando	»	49,906	»
15. Principe Michele	»	49,838	»
16. Cristalli Ilario	»	49,780	»
17. Falcone Angeloandrea	»	49,650	»
18. Rinaldi Giuseppe	»	49,396	»
19. Pilerci Pasquale	»	49,356	»
20. D'Antonio Renato	»	49,340	»
21. Negri Vincenzo	»	49,268	»
22. Dello Ioio Tristano	»	48,931	»
23. Carbonaro Mario	»	48,687	»
24. Raucci Antonio	»	48,350	»

25. Trabucco Aniello . . . . . punti 48,231 su 100
26. Fioretti Luigi . . . . . » 47,731 »
27. De Pascale Carlo . . . . . » 47,687 »
28. De Remigis Fernando . . . . . » 47,481 »
29. Perreca Raffaele . . . . . » 46,725 »
30. Maiorano Umberto . . . . . » 46,593 »
31. Pesce Giovanbattista . . . . » 46,437 »
32. Vitiello Enrico . . . . . » 46,237 »
33. Buonocore Andrea . . . . » 46,025 »
34. Vinicio Gianfriglia . . . . . » 46,020 »
35. De Simone Franco . . . . . » 45,968 »
36. Girardi Pietro . . . . . » 45,250 »
37. Giurazzi Luigi . . . . . » 44,431 »
38. Iervoglini Francesco . . . . » 44,337 »
39. Abate Giuseppe . . . . . » 44,187 »
40. Montemurro Nicola . . . . . » 44,100 »
41. Berchicci Nicola . . . . . » 44,000 »
42. Boscia Severino . . . . . » 44,000 »
43. Damiano Nicola . . . . » 44,000 »
44. D'Apolito Stefano . . . . . » 43,601 »
45. Vinciguerra Raffaele . . . . . » 43,387 »
46. Ioele Antonio . . . . . . » 42,825 »
47. Trotta Michele . . . . . » 42,625 »
48. Nardovino Giovanni . . . . » 42,503 »
49. Iervoglini Giuseppe . . . . . » 42,312 »
50. De Crinito Antonio . . . . . . » 42,131 »
51. Lauri Vincenzo . . . . » 42,000 »
52. Biondi Elio . . . . . » 41,812 »
53. Santilli Manlio . . . . » 41,617 »
54. Miranda Luigi . . . . . » 41,525 »
55. Capasso Rocco . . . . » 41,506 »
56. Apicella Vitantonio . . . . . » 41,418 »
57. Caniglia Giovanni . . . . . » 41,400 »
58. Cignarella Vincenzo . . . . . » 41,375 »
59. Mansi Luigi . . . . . » 41,225 »
60. Mandia Gerardo . . . . . » 41,136 »
61. Papaccio Antonio . . . . . . » 41,020 »
62. Colucci Stefano . . . . . . » 41,000 »
63. Schiavi Giuseppe . . . . . » 41,000 »
64. Zavaglio Giacomo . . . . . » 40,900 »
65. Celentano Giuseppe . . . . . » 40,382 »
66. Brifani Giustino . . . . . . » 40,313 »
67. Santoriello Silvio . . . . . . » 40,250 »
68. Taddeo Fernando . . . . . . » 39,625 »
69. Sirsi Pasquale . . . . . . » 39,493 »
70. Poeta Mario . . . . . » 39,145 »
71. Agresta Aniello . . . . . » 39,000 »
72. Ciarambino Andrea . . . . . » 39,000 »
73. Puzzuoli Rocco Luigi . . . . . » 39,000 »
74. Iula Sabino . . . . . » 38,968 »
75. Guarin Renato . . . . . » 37,500 »
76. Gorga Elio » 35,556 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Salerno, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Salerno, addì 13 novembre 1967

Il veterinario provinciale: FERRARO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del prefetto di Salerno n. 23216 in data 11 maggio 1956, modificato con decreto n. 58708 in data 31 ottobre 1956, con il quale venne indetto pubblico concorso per il conferimento delle seguenti condotte veterinarie vacanti nella provincia al 30 novembre 1955:

1) Acerno;
2) Capaccio;
3) Contursi - Oliveto Citra - Palomonte (consorzio);
4) Pollica - Stella Cilento - Omignano - Sessa Cilento - S. Mauro Cilento (consorzio);

Visto il proprio decreto n. 7463 del 13 novembre 1967, con il quale è stata approvata la nuova graduatoria dei candidati idonei nel concorso suddetto;

Ritenuto, in conseguenza della predetta nuova graduatoria, di dover procedere all'assegnazione della condotta veterinaria comunale di Capaccio e di quella consorziale di Pollica, nulla essendo innovato rispetto alle condotte veterinarie di Acerno (comunale) e Contursi (consorziale), assegnate con decreti del veterinario provinciale di Salerno rispettivamente n. 1911 del 21 dicembre 1964 e n. 918 del 20 maggio 1965;

Viste le domande dei candidati con la indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Tenute presenti le rinunce già espresse in merito all'assegnazione delle suddette condotte veterinarie di Capaccio e di Pollica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Petti Luigi: Capaccio (comunale);
2) Strianese Vincenzo: Pollica - Stella Cilento - Omignano - Sessa Cilento - S. Mauro Cilento (consorzio).

Art. 2.

Sono confermati i decreti di questo ufficio n. 1911 del 21 dicembre 1964 e n. 918 del 20 maggio 1965, concernenti l'assegnazione delle condotte veterinarie di Acerno (comunale) e di Contursi (consorziale).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Salerno, all'albo pretorio della prefettura di Salerno ed a quello dei comuni interessati.

Salerno, addì 13 novembre 1967

Il veterinario provinciale: FERRARO

(12118)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.